



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.11.2005
COM(2005) 357 definitivo/2

2005/0145 (CNS)

CORRIGENDUM:
Annule et remplace la version
du 02.08.2005.
Concerne toutes les versions linguistiques
sauf FR, EN, DE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

Attualmente, sono tre i regolamenti del Consiglio che disciplinano l'introduzione e l'utilizzo dell'euro negli Stati membri ora partecipanti alla zona euro. Si tratta anzitutto del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all'introduzione dell'euro¹, mediante il quale l'euro è stato introdotto inizialmente negli Stati membri della prima ondata di partecipazione alla zona euro e in Grecia. Tale regolamento ha come base il quadro di riferimento adottato dal Consiglio europeo di Madrid nel 1996. Poiché i futuri partecipanti alla zona euro si troveranno in una situazione differente da quella delineata nello scenario di Madrid, le disposizioni del suddetto regolamento non possono più applicarsi nella loro formulazione attuale. Di conseguenza, con la presente iniziativa si propongono modifiche di tale regolamento.

Inoltre, l'introduzione e l'utilizzo dell'euro sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro², e dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro³. Sarà necessario adattare il primo di questi due regolamenti, indicandovi i tassi di conversione delle monete degli Stati membri che accederanno alla zona euro; il secondo, invece, può rimanere invariato.

Alcuni Stati membri non partecipanti hanno già avviato i loro preparativi interni per l'introduzione dell'euro, predisponendo modifiche dei propri testi di legge. Poiché adottare leggi in materia monetaria è di competenza esclusiva della Comunità per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, per i loro preparativi in ambito nazionale i suddetti Stati membri necessitano di un quadro giuridico comunitario solido e affidabile.

1.2. Obiettivo

Anche se il trattato, in particolare agli articoli 122 e 123, consente l'accesso alla zona euro degli Stati membri ora non partecipanti, attualmente il diritto derivato non prevede norme per l'introduzione dell'euro in questi Stati membri e per l'attuazione delle suddette disposizioni del trattato. Di conseguenza, per consentire l'introduzione dell'euro sono necessari atti di diritto derivato.

Le norme previste per gli Stati membri ora partecipanti, in particolare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all'introduzione dell'euro, il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, in seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia.

² GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio, in seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia.

³ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio, in seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia.

membri che adottano l'euro, e il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, sono state applicate con successo per introdurre l'euro nei primi dodici Stati membri della zona euro. Il quadro giuridico costituito da tali norme si è rivelato solido e valido: quindi, va mantenuto qual è e va applicato nella maniera più estesa possibile ai futuri partecipanti alla zona euro.

Poiché alcuni degli Stati membri non partecipanti potrebbero accedere alla zona euro già nel 2007, è necessario introdurre tempestivamente il quadro giuridico adattato ai fini dell'ampliamento della zona euro, per offrire certezza del diritto a tutti i futuri partecipanti e per stabilire norme e regole che ogni futuro partecipante possa applicare senza difficoltà. Mentre il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, può rimanere invariato, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, tra l'altro perché nel suo testo si fa riferimento a date specifiche. L'obiettivo è che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio si applichi a tutti gli Stati membri della zona euro, attuali e futuri: di conseguenza, è necessario adattare il testo, sostituendo tutte le date ivi stabilite con date da stabilire nei regolamenti riguardanti rispettivamente ciascuno degli Stati membri. Inoltre, poiché le banconote e le monete metalliche in euro sono già in circolazione, lo scenario del passaggio all'euro che è stato applicato ai primi dodici Stati membri partecipanti non sarà adatto per tutti i futuri partecipanti: si dovrà quindi prevedere una certa flessibilità.

Come prima possibilità, gli Stati membri potrebbero optare per un periodo di transizione in senso "tradizionale", quale è stato applicato per gli Stati membri che hanno costituito la zona euro nel 1999 (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) o che vi hanno aderito nel 2001 (Grecia). Quindi ciascuno Stato membro adotterebbe anzitutto l'euro come sua moneta, ma le banconote e le monete metalliche in euro entrerebbero in circolazione soltanto allo scadere del periodo di transizione. La durata di tale periodo di transizione potrebbe variare tra i singoli Stati membri.

Come seconda possibilità, gli Stati membri potrebbero optare per uno scenario del tipo "big bang": il periodo di transizione durerebbe soltanto un istante (il cosiddetto "logical second"): l'adozione dell'euro come moneta dello Stato membro in questione e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro coinciderebbero in termini temporali.

Infine, gli Stati membri potrebbero optare per lo scenario del tipo "big bang" combinato con un periodo di "abbandono graduale", nel quale si applicherebbe lo scenario del "big bang" e, per un limitato lasso di tempo dopo la data del "big bang", sarebbe consentito un certo margine per continuare ad utilizzare la moneta nazionale in specifici strumenti giuridici (fatture, scritture contabili, ecc.).

Anche se sapere quali Stati membri aderiranno alla zona euro sarà possibile soltanto dopo che sarà abrogata la rispettiva deroga, è necessario adattare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio in una fase a sé stante, prima del momento dell'abrogazione delle singole deroghe.

1.3. Prospettive

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, che si basa sull'articolo 123, paragrafo 4 CE, ha costituito - e costituisce tuttora - la base per l'introduzione dell'euro negli undici Stati membri partecipanti della "prima ondata". Questo regolamento è stato modificato una volta, mediante il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, basato sull'articolo 123, paragrafo 5 CE, per consentire alla Grecia di accedere anch'essa alla zona euro. In sostanza, questa modifica del regolamento è consistita semplicemente nell'aggiungere la Grecia all'elenco degli Stati membri partecipanti, figurante nel regolamento (CE) n. 974/98.

Per tutti i successivi ampliamenti della zona euro, si dovrebbe applicare il metodo seguito nel caso della Grecia: per ogni singola adesione, sarà adottato un regolamento a sé stante, recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98. Il regolamento recante modifica si baserà sull'articolo 123, paragrafo 5 CE e, in sostanza, amplierà l'elenco degli Stati membri partecipanti, aggiungendovi ogni Stato membro che accede alla zona euro e indicando il tipo di scenario che tale Stato membro ha scelto per il passaggio all'euro.

Per predisporre il regolamento (CE) n. 974/98 a tali successive modifiche, il regolamento nel suo testo attuale richiede in via preliminare alcuni adattamenti tecnici, i quali saranno basati sull'articolo 123, paragrafo 4, terza frase del trattato CE. Si procederà all'adattamento il più presto possibile, così da offrire tempestivamente, ai futuri partecipanti, chiarezza e certezza del diritto.

Dopo ogni modifica, di norma la Commissione elaborerà una versione consolidata non ufficiale del regolamento (CE) n. 974/98 così modificato.

2. ASPETTI GIURIDICI

2.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase del trattato CE, che autorizza l'adozione di disposizioni di legge in materia monetaria. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata degli Stati membri senza deroga, sulla scorta della proposta presentatagli dalla Commissione e previa consultazione della BCE.

Va osservato che, a norma dell'articolo 123, paragrafo 5 CE, se si decide di abrogare la deroga relativa a uno Stato membro, il Consiglio deve adottare anche le altre misure necessarie per introdurre l'euro come moneta unica nello Stato membro in questione. Il Consiglio delibererà all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro interessato, sulla scorta della proposta presentatagli dalla Commissione e previa consultazione della BCE. Questa disposizione sarà applicata, quale base giuridica, per aggiungere nell'elenco degli Stati membri di cui nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, gli altri Stati membri che accederanno alla zona euro.

2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va oltre quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

2.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico adeguato per modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, relativo all'introduzione dell'euro.

3. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La presente proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario.

4. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

4.1. Articolo 1, paragrafo 1

Con tali disposizioni si eliminano i riferimenti alle date specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio: le vecchie date sono sostituite da definizioni, e le date specifiche che ne risultano possono essere diverse per i diversi Stati membri.

4.2. Articolo 1, paragrafo 2

Con tale disposizione si precisa che, per ogni singolo Stato membro, le date specifiche elencate nell'articolo 1 sono indicate in una nuova tabella, nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.

4.3. Articolo 1, paragrafo 3

Con tale disposizione si semplifica l'articolo 2, prevedendo le date definite nel regolamento, invece che una data stabilita per ogni singolo Stato membro.

4.4. Articolo 1, paragrafo 4

Con tale disposizione, che modifica l'articolo 9, le date stabilite sono sostituite dalle date definite nel regolamento.

4.5. Articolo 1, paragrafo 5

Con tale disposizione si prevede il periodo di "abbandono graduale", consentendo di continuare a redigere strumenti giuridici (per esempio, fatture e scritture contabili) facendo riferimento all'unità monetaria nazionale nel lasso di tempo di un anno, corrispondente al periodo di "abbandono graduale". Inoltre, tale disposizione lascia agli Stati membri la facoltà di limitare l'applicazione e la durata del periodo in questione.

4.6. **Articolo 1, paragrafo 6**

Con tale disposizione, la data stabilita figurante agli articoli 10 e 11 è sostituita con la data definita in un altro punto del regolamento. Inoltre, viene modificata la seconda frase dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, allo scopo di riconoscere che hanno corso legale le monete metalliche in euro coniate da paesi terzi (attualmente, Monaco, San Marino e lo Stato Città del Vaticano) in base ad accordi monetari con la Comunità.

4.7. **Articolo 1, paragrafo 7**

In tale disposizione, una data stabilita è sostituita secondo la medesima modalità già descritta.

4.8. **Articolo 1, paragrafo 8**

In tale disposizione, una data stabilita è sostituita secondo la medesima modalità già descritta. Inoltre, durante il periodo di circolazione di entrambe le due monete, si impone alle banche l'obbligo di cambiare gratuitamente in banconote e monete metalliche in euro le banconote e monete metalliche nell'unità monetaria nazionale. Mediante disposizioni giuridiche nazionali si possono stabilire massimali per tale obbligo.

4.9. **Articolo 1, paragrafo 9**

Con tale disposizione, viene aggiunto l'allegato menzionato al precedente punto 4.2, nel quale sono riprese le definizioni figuranti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, precisandone il rispettivo significato per ciascuno Stato membro.

In future fasi legislative, i singoli Stati membri saranno aggiunti all'elenco ora allegato al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio. Per preparare tali modifiche, prima che il Consiglio, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, decida di abrogare la deroga nei confronti di un singolo Stato membro, questo è tenuto a notificare per iscritto al Consiglio stesso e alla Commissione se ritenga necessario un periodo di transizione e, nel caso che opti per lo scenario del "big bang", se voglia adottare un periodo di "abbandono graduale".

Nel caso che uno Stato membro A scelga il periodo di transizione "Madrid-style", uno Stato membro B scelga l'opzione del "big bang" e uno Stato membro C combini all'opzione del "big bang" un periodo di "abbandono graduale", le rispettive righe della tabella si presenteranno come segue, e saranno inserite nella tabella secondo l'ordine alfabetico ufficiale degli Stati membri:

Stato membro A	1° gennaio 20XX	1° gennaio 20XX+1	non applicabile (n.a.)	n.a.
Stato membro B	1° gennaio 20YY	1° gennaio 20YY	no	n.a.
Stato membro C	1° gennaio 20ZZ	1° gennaio 20ZZ	si	31 dicembre 20ZZ

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere della Banca centrale europea⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁷, prevede la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica all'epoca nella quale la Comunità entrava nella terza fase dell'unione economica e monetaria. Tale regolamento comprende anche norme relative all'unità monetaria nazionale di quegli stessi Stati membri nel periodo di transizione che si sarebbe concluso il 31 dicembre 2001, e norme relative alle banconote e alle monete metalliche.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.
- (3) Nel regolamento (CE) n. 974/98 è stabilito un calendario per il passaggio all'euro negli Stati membri ora partecipanti. Nell'intento di fornire chiarezza e certezza riguardo alle norme relative all'introduzione dell'euro in altri Stati membri, è necessario stabilire disposizioni generali, per precisare come si determineranno in futuro i vari periodi di transizione per il passaggio all'euro.
- (4) Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo obbligatorio di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

⁶ GU C del , pag. .

⁷ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

- (5) Se uno Stato membro non ritiene necessario un periodo di transizione, sul suo territorio le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale alla data di adozione dell'euro. Lo Stato membro interessato potrà optare tuttavia per un periodo di "abbandono graduale" della durata di un anno, nel corso del quale in nuovi strumenti giuridici si potrà continuare a far riferimento all'unità monetaria nazionale. In tal modo, gli operatori economici dello Stato membro disporranno di un maggiore lasso di tempo per prepararsi all'introduzione dell'euro, il che agevolerà tale passaggio.
- (6) Nel periodo di circolazione delle due monete, le banche sono tenute a cambiare gratuitamente le banconote e monete metalliche nell'unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche in euro, fatti salvi determinati massimali.
- (7) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- (a) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri elencati nella tabella in allegato;
- (b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- (c) "tasso di conversione": il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell'articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;
- (d) "data di adozione dell'euro": la data alla quale uno Stato membro partecipante adotta l'euro;
- (e) "data di sostituzione del denaro liquido": la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;
- (f) "unità euro": l'unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase;

- (g) “unità monetaria nazionale”: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;
- (h) “periodo di transizione”: il lasso di tempo avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;
- (i) “periodo di abbandono graduale”: il lasso di tempo avente inizio alla data di adozione dell’euro, nel corso del quale è ancora consentito far riferimento all’unità monetaria nazionale in nuovi strumenti giuridici;
- (j) “ridenominare”: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.”

(2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.”

(3) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.”

(4) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.”

(5) È inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9 bis

Se in un determinato Stato membro partecipante la data di adozione dell’euro e la data di sostituzione del denaro liquido coincidono, lo Stato membro in questione può prevedere un periodo di abbandono graduale. In tal caso, per il lasso di tempo di un anno dalla data di adozione dell’euro, i riferimenti all’unità monetaria nazionale figuranti in strumenti giuridici sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Lo Stato membro in questione può limitare la possibilità di cui al paragrafo precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.

Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo indicato nel primo comma del presente articolo.”

- (6) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 10

Con effetto dal 1° gennaio 2002, la BCE immette in circolazione banconote denominate in euro. Le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro a decorrere dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111 del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.”

- (7) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 13

Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

Articolo 14

Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.”

- (8) L’articolo 15 è modificato come segue:

(a) Ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione "dopo la fine del periodo transitorio" è sostituita dall'indicazione "con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l'euro dopo il 1° gennaio 2002 le banche cambiano le banconote e le monete metalliche in moneta nazionale in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri e senza limitazioni, sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Le banche possono chiedere di essere ufficialmente avvertite nel caso che l'importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla singola banca, corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare.

Le banche di cui nel primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche in moneta nazionale presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla singola banca o dalla legge nazionale."

(9) Il testo figurante in allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 122, paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"	Conclusione del periodo di "abbandono graduale"
Belgio	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	non applicabile (n.a.)	n.a.
Germania	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Grecia	1° gennaio 2001	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Spagna	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Francia	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Irlanda	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Italia	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Lussemburgo	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Paesi Bassi	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Austria	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Portogallo	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.
Finlandia	1° gennaio 1999	1° gennaio 2002	n.a.	n.a.